



**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale del controllo**

**per l'Emilia - Romagna**

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario

\*\*\*\*\*

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,  
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni  
ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre  
1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27

della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme (BO);

vista l'ordinanza presidenziale n. 15 del 23 giugno 2009, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;

ritenuto in

\*\*\*\*\*

FATTO

Il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante gli effetti del D.L. 22

dicembre 2008 n. 200, convertito nella legge nella legge 18 febbraio 2009 n. 9, che ha abrogato il D. L. lgt. 1446/1918, con il quale era stato stabilito che i Comuni dovessero concorrere alle spese per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.

Egli ha fatto presente che il quesito è motivato dal fatto che l'Ente partecipa a quattro consorzi obbligatori, istituiti in base alla disciplina del D.L. ora abrogato, e chiede quale debba essere la sorte degli enti e degli obblighi a suo tempo assunti dal Comune nei loro confronti dopo tale abrogazione.

ritenuto in

#### DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo nella materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e di soluzioni contrastanti.

Tenuto conto dei principi enunciati nella suddetta adunanza, può affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

In ordine alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che il parere sia riferito, in termini di astrattezza e generalità, alla materia della contabilità pubblica. In particolare esso può ritenersi di ausilio alle scelte di buona amministrazione, favorendo il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e gli specifici obiettivi di contenimento della spesa.

Tali considerazioni consentono pertanto di ritenere il parere ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

Quanto al merito del quesito va preliminarmente ricordato che la materia dei consorzi per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali, era stata organicamente disciplinata dal citato decreto legge luogotenenziale del 1918, che aveva stabilito la competenza dell'autorità comunale, sia per la costituzione dei consorzi, che per la sovrintendenza nelle varie fasi della loro esistenza. Per i casi in cui le strade vicinali fossero destinate all'uso pubblico, era inoltre prescritto l'obbligo del Comune di accollarsi una quota degli oneri necessari alla loro manutenzione e ricostruzione.

A tale disciplina era seguita nel 1958 la legge n. 126, in materia di classificazione e manutenzione delle strade destinate ad uso pubblico, che, nell'art. 14, ribadiva l'obbligatorietà della costituzione dei consorzi previsti dal D.L. lgt. 1446/1918, e stabiliva che, in caso assenza di iniziativa degli utenti o dei comuni, la costituzione poteva essere disposta d'ufficio dal Prefetto. Quest'ultima norma, a differenza di quanto accaduto al D.L. Lgt di cui qui si tratta, non risulta espressamente abrogata dal D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, convertito nella legge nella legge 18 febbraio 2009 n. 9.

Prescindendo comunque dall'attuale incongruo assetto normativo, e venendo al quesito posto dal Sindaco di Castel San Pietro Terme, si chiarisce che l'abrogazione del D.L. Lgt. 1446/1918 non comporta, a parere di questo Collegio, la eliminazione dei consorzi già costituiti in base a tale antica normativa.

Ciò in considerazione di fatto che l'atto costitutivo del Consorzio, quale originaria manifestazione della volontà dei proprietari delle strade vicinali (approvata, secondo l'art. 2 del citato D.L. Lgt. 1446/1918, con delibera del Consiglio comunale), non ha perso il suo valore a seguito dell'abrogazione della norma che *ab origine* disciplinò gli effetti di tale legittima manifestazione di volontà.

Va detto, inoltre, che per i consorzi riguardanti le strade vicinali di uso pubblico che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sono dotati di personalità giuridica pubblica, tale ultimo elemento di carattere formale, avvalorata ancor più l'opinione che l'abrogazione della norma sopracitata non possa avere influito sulla sorte di soggetti già esistenti.

Va considerato, infine, che il fondamento per un eventuale sostegno finanziario comunale a favore dei consorzi già costituiti, che a suo tempo era indicato espressamente nelle disposizioni del D.L. Lgt. 1446/1918, può oggi rinvenirsi nella qualità riconosciuta ai Comuni di enti esponenziali degli interessi della comunità locale, e quindi abilitati anche a garantire, con adeguati interventi finanziari, l'efficienza della viabilità minore di uso pubblico.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 26 giugno 2009.

IL PRESIDENTE

*(Mario Donno)*

IL RELATORE

*(Antonio Libano)*

Depositata in segreteria il 26 giugno 2009

Il Direttore di segreteria

*(Rossella Broccoli)*